



Protocollo n°...15862.....

del12.12.2020.....

Oggetto: Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, R.G. n. 4025/2020, Gemelli Marialuisa c./ Messina Servizi Bene Comune SpA – Avviso di notificazione a mezzo pubblicazione sul sito *internet* della Società in esecuzione del decreto emesso all’udienza 26.11.2020 per la fissazione dell’udienza del 14.01.2021.

In esecuzione della disposizione del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, in composizione collegiale presieduta dalla dott.ssa Laura Romeo – emessa all’udienza del 26.11.2020 nel giudizio R.G. n. 4025/2020, Gemelli Marialuisa c./Messinaservizi Bene Comune SpA - si procede a pubblicare sul sito *internet* della Società (*homepage, sub News*) i seguenti atti allegati con valore di notificazione ai controinteressati ai sensi dell’art. 151 c.p.c.:

- reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. presentato dalla sig.ra Gemelli Marialuisa;
- decreto collegiale emesso all’udienza del 26.11.2020 per la fissazione dell’udienza del 14.01.2021;
- richiesta di pubblicazione atti di causa sul sito *internet* aziendale trasmessa dal difensore di parte reclamante.

Il Presidente del Cd.A. e Direttore Generale f.f.
Arch. Giuseppe Lombardo

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. LAVORO
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE
RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.

Nell'interesse *della sig.ra Gemelli Marialuisa nata a Messina il 23.03.1979 c.f. GMLMLS79C63F158I ed ivi residente in via Ugo Grossi n.7*, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dall'avv. Marco Spiccia (C.F.SPCMRC84S22F158V) ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Messina via del Vespro n.57 - il suddetto legale dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. fax 0699332517 o 090671520 (oppure) all'indirizzo di posta elettronica: studiolegalespiccia@pec.it

C O N T R O

- **MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F.- P.I. 03459080838), con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea, pec messinaservizibenecomune@pec.it;

A V V E R S O

l'ordinanza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, Dott.ssa Valeria Totaro, n. cronol. 18106/2020 del 13.10.2020, comunicata via pec in data 13.10.2020, emessa nella causa iscritta al N.R.G. 3543/2020, con la quale il Giudice ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla sig.ra Gemelli Marialuisa ed ha condannato parte ricorrente a rimborsare alla società e



all'Assessorato resistenti metà delle spese di giudizio;

Premesso che:

- La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 700 cpc avverso l'esclusione comunicata con la nota del 06.5.2020 prot.n. 5205/2020 della Messina Servizi Bene Comune con il quale veniva informata la ricorrente che “ *in riferimento alla procedura in oggetto si comunica che, avendo proceduto ai sensi della normativa vigente ad effettuare l'accertamento d'ufficio in ordine alla Sua Dichiarazione sostitutiva di certificazione registrata con prot. n. 1213/2020 del 27.01.2020 questa società ha individuato la mancanza del possesso del seguente requisito: 1) di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 del c.p.p.. Per questo motivo, oltre alla circostanza che la S.V. ha reso dichiarazione sostitutiva difforme allo stato posseduto, si dispone l'esclusione della SV dalla graduatoria in oggetto*”;

- E' stato, pertanto, incardinato giudizio innanzi al Tribunale di Messina sez. Lavoro r.g.n. 3543/2020 con il quale si è convenuta in giudizio la società Messina Servizi Bene Comune contestando l'esclusione per i seguenti motivi:

I. *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.LI. 24 LETT. B) E DEI COMMA 2 E 3 DELL'ART.28 DEL DPR 313/2002 E DELL'ART. 4, COMMA 8, DEL D.LGS. DEL 2.10.2018 N. 122, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA IMPARZIALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.*

II. *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487 E 21 DEL D.P.R. 10.1.1957 N. 3 – VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLATRICI I PRECEDENTI PENALI ED I RAPPORTI DI LAVORO.*



- Il Giudice designato ha disposto la comparizione delle parti per l'udienza del 13 ottobre 2020. Nel giudizio si è costituita la Messina Servizi Bene Comune S.p.A. concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza del 13.10.2020, quindi, il Giudice riservava la decisione.

Con ordinanza del 13.10.2020, comunicata in data 13.10.2020, il Giudice Unico del Tribunale di Messina Sezione Lavoro Dott.ssa Valeria Totaro ha però rigettato il ricorso, condannando inoltre il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società e dell'Assessorato (quest'ultimo mai stato parte del giudizio).

Avverso la suddetta ordinanza, la sig.ra Gemelli Marialuisa propone reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. per i seguenti motivi di

DIRITTO

I- VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. – OMESSA PRONUNCIA SUI MOTIVI DI RICORSO.

A) La ricorrente con il primo motivo ha censurato la seguente violazione:

“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.LI. 24 LETT. B) E DEI COMMA 2 E 3 DELL'ART.28 DEL DPR 313/2002 E DELL'ART. 4, COMMA 8, DEL D.LGS. DEL 2.10.2018 N. 122, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97, ANCHE SOTTO IL PROFILO DELLA IMPARZIALITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

In merito alla veridicità della dichiarazione sostitutiva

È necessario da subito chiarire che la ricorrente nella dichiarazione sostitutiva sottoscritta e depositata il 27.1.2020 non aveva nessun obbligo di indicare l'esistenza del decreto penale di condanna.

In data 27.1.2020, infatti, era pienamente applicabile la normativa contenuta del D.Lgs. n. 122/2018 che è divenuta efficace ai sensi dell'art. 7 in data 27.10.2019.

Tale disciplina, che modifica le precedenti statuizioni in materia di casellario giudiziale, all'art. 4, comma 8 del D. Lgs n. 122/2018 ha così statuito “L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del



decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1" in particolare il comma 7 prevede che "Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;

I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono per l'appunto "2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all'estratto di cui all'articolo 4.

3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti".

Alla luce della normativa richiamata è evidente che la dichiarazione presentata e sottoscritta dalla sig.ra Gemelli in data 27.1.2020 è conforme alla normativa vigente e non è errata o mendace.

Considerato che per quanto sopra rilevato la dichiarazione effettuata dalla sig.ra Gemelli è conforme alla normativa vigente, l'esclusione della ricorrente, per il reato risultante dal certificato del casellario giudiziale prot.n. 7815/2020/R dell'11.6.2020, non avrebbe potuto essere frutto di un mero automatismo, com'è in concreto avvenuto: l'esistenza un reato estinto e non suscettibile di iscrizione nella dichiarazione sostitutiva, avrebbe dovuto imporre alla società resistente la valutazione della gravità dei fatti ai quali essa è riferita.

Nella fattispecie in esame la Messina Servizi non ha effettuato alcuna valutazione, limitandosi ad escludere la ricorrente in conseguenza del riscontro di un precedente – che non andava dichiarato – risultante dal certificato del casellario giudiziale prot.n. 7815/2020/R dell'11.6.2020.

Orbene, il Giudice di prime cure, **nulla motiva nell'ordinanza impugnata in merito alla censura mossa dalla ricorrente (sopra riportata), ovvero, che al momento di produzione**



dell'autocertificazione 27.1.2020 era pienamente applicabile la normativa contenuta nel D.Lgs. n. 122/2018 che è divenuta efficace ai sensi dell'art. 7 in data 27.10.2019, pertanto, la dichiarazione presentata e sottoscritta dalla sig.ra Gemelli in data 27.1.2020 era conforme alla normativa vigente e non era errata o mendace.

Il giudice monocratico, nell'ordinanza impugnata ha totalmente disatteso tale eccezione riportandosi alla motivazione di analoghi procedimenti *“che, come già ritenuto da questo ufficio in altri procedimenti analoghi (v. ordinanze allegate dalla società, che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.), la condotta della ricorrente - la quale nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 prodotta alla Messina servizi il 27 gennaio 2020 ha attestato “di non aver riportato condanne penali, di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e di non essere parte di procedimenti penali in corso” -, risulta in palese contrasto, oltre che con le previsioni del bando, con il disposto degli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R., che prevedono la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera e puniscono chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; che, invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penale il delitto di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) è integrato dalla semplice condotta di colui che in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 - attesta falsamente di non avere mai riportato condanne penali, ritenendo irrilevante la circostanza che l'autore sia stato destinatario di un provvedimento di condanna, con la concessione del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, ai sensi dell'art. 175, comma 1, c.p., atteso che proprio “la conoscenza da parte della dichiarante di tale condanna e del relativo beneficio ... rende evidente che l'imputata abbia scientemente affermato il falso nel dichiarare di essere immune da precedenti penali, nella piena consapevolezza di violare il dovere di rappresentare il vero in sede di autocertificazione” (v. Cass., Pen. Sez. 4, n. 48681/2014).....;*

Nulla motiva sull'applicazione DELL'ART. 4, COMMA 8, DEL D.LGS. DEL



2.10.2018 N. 122.**E' evidente, pertanto, la fondatezza del motivo di reclamo.**

In merito al I° motivo di ricorso - non valutato dal giudice di prime cure - si vuole sottolineare che benchè la domanda di partecipazione alla selezione da parte della sig.ra Gemelli sia stata presentata in data 18 settembre 2019, e quindi prima dell'entrata in vigore della norma citata, alla predetta domanda non è stata allegata, poiché non richiesta, la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Come rilevato nelle premesse del ricorso ex art. 700 al quale ci si riporta integralmente, la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., in data successiva rispetto alla presentazione della domanda di partecipazione, ha richiesto alla ricorrente la produzione di ulteriore documentazione e, in particolare, la documentazione sanitaria sullo stato di salute ed idoneità allo svolgimento della prestazione, previ i relativi accertamenti clinici, e la dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale.

La ricorrente, pertanto, dopo aver eseguito le visite mediche, ha presentato al protocollo della Messina Servizi Bene Comune prot.n. 1213/2020 del 27.1.2020, la documentazione sanitaria e la dichiarazione sostitutiva di certificazione. Quest'ultima, in particolare, come si evince dalla documentazione allegata, è stata redatta e sottoscritta dall'odierna reclamante in data 27.1.2020 e presentata in data 27.1.2020.

Invero, l'odierna reclamante, pertanto, in sede di dichiarazione sostitutiva non aveva alcun obbligo di dichiarare l'esistenza di un decreto penale di condanna ormai estinto.

Stando così le cose, la dichiarazione presentata dalla sig.ra Gemelli **è pianamente conforme alla normativa vigente e non può ritenersi inveritiera e, conseguentemente, è errata l'ordinanza nella parte in cui ritiene che dalla pretesa omessa dichiarazione ne fa discendere la legittimità della esclusione.**

Pertanto, una corretta disamina del motivo di ricorso determina l'accoglimento delle domande formulate dalla ricorrente.



B) Il giudice di prime cure, non ha motivato e/o risposto neanche al secondo motivo di ricorso.

Infatti, nell'Ordinanza impugnata afferma *“che, anche alla luce della mancata impugnazione della relativa clausola del bando, l'esclusione dalla graduatoria della selezione effettuata dalla Messina Servizi per l'accertata insussistenza del menzionato requisito ivi espressamente elencato...”*

Invero, la ricorrente con il secondo motivo di ricorso ha censurato la *“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 DEL D.P.R. 9.5.1994 N. 487 E 21 DEL D.P.R. 10.1.1957 N. 3 – VIOLAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLATRICI I PRECEDENTI PENALI ED I RAPPORTI DI LAVORO.*

Il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, senza recesso dai superiori motivi, è illegittimo sotto altri profili, ovvero, nella parte in cui ritiene che la ricorrente non sia in possesso del requisito di ordine generale per essere assunta quale Operatore ecologico livello J, sia nella parte in cui opera un'esclusione automatica per la presenza di reati ope legis estinti.

A) Il provvedimento di esclusione è innanzitutto illegittimo nella parte in cui ritiene che la ricorrente non sia in possesso dei requisiti per l'assunzione, posto che il requisito richiesto nell'avviso di selezione, e relativo alla assenza di condanne penali, non può non essere interpretato (pena la sua illegittimità) in ossequio al disposto della normativa vigente e, quindi, da intendersi come assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

La regola generale per la partecipazione alle selezioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, infatti, è quella contenuta dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”, “non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica



amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 “.

Nel caso in esame il reato per il quale è stata condannata la ricorrente non rientra tra quelli preclusivi all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni, né può ritenersi che il reato per cui è stata emessa condanna possa in qualche modo porre in dubbio l'affidabilità o l'integrità del concorrente.

L'illegittimità dell'esclusione, pertanto, è evidente, se si considera che la Messina Servizi Bene Comune Spa, motiva l'esclusione sulla base della assenza del requisito di non aver riportato condanne penali, senza considerare però che, con riferimento alla procedura selettiva in questione, il requisito non può intendersi maggiormente preclusivo rispetto a quelli richiesti per l'accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni.

In particolare, come disposto nella normativa sopra riportata, risultano impeditive all'assunzione nelle pubbliche amministrazioni quelle condanne dalle quali deriva l'interdizione dai pubblici uffici, o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, o l'estinzione del rapporto di impiego, dovendosi di contro ritenere non ostativa all'assunzione l'aver riportato condanne dalle quali non derivino i predetti effetti.

Con particolare riferimento poi alle condanne penali, occorre sottolineare come esse non sono automaticamente preclusive della costituzione del rapporto di pubblico impiego, stante peraltro il venir meno, a mezzo della legge 29.10.1984 n. 732, tra le condizioni per l'accesso al pubblico impiego, del requisito della buona condotta (inoltre, in conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 971/1988 la sentenza penale di condanna, così come non può determinare la automatica destituzione di diritto ex art. 85 T.U., richiedendosi a tale fine l'apertura del procedimento disciplinare, così non può considerarsi ostativa alla instaurazione del rapporto di impiego).

In altri termini, le cause ostative all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni



devono ritenersi tassative e, pertanto, il requisito richiesto dall'avviso di selezione non può non interpretarsi alla luce di quanto esposto, pena la sua illegittimità per contrasto con la citata normativa, illegittimità che comporta comunque la sua disapplicazione.

D'altra parte, se ciò vale per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, non può non valere, a fortiori, in caso di procedura di selezione tramite iscrizione presso il Centro per l'Impiego, pena la preclusione di coloro che hanno subito una condanna (di qualsiasi natura) ad avere accesso a qualsiasi attività lavorativa.

Stando così le cose, la ricorrente deve ritenersi in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla selezione de qua in quanto non ha riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni, né peraltro soggiace ad altri procedimenti penali o amministrativi che precludono la costituzione del rapporto di pubblico impiego, posto che non è stato destituito o licenziato o dispensato dal pubblico impiego per un persistente insufficiente rendimento, né è stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego.

La condanna riportata nel casellario giudiziale richiesto dalla resistente non determina una causa preclusiva alla costituzione del rapporto de quo, non avendo, peraltro, la pena irrogata condotto alla destituzione o alla impossibilità ad assumere un pubblico impiego.

D'altra parte, non può non rilevare la tenuità della condotta per cui è stato emesso il decreto penale di condanna e il lungo decorso di tempo dalla consumazione del reato (oltre 20 anni).

La ricorrente, infatti, con decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Messina, divenuto esecutivo il 27.10.2000, è stata condannata per i reati commessi nell'anno 1998 di cui agli art.li 633 e 110 c.p. nel quale gli è stata comminata la sola pena pecuniaria di lire 300.000 (€ 154,94).

Sotto diverso profilo, comunque, il provvedimento di esclusione non è in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui il procedimento penale sia preclusivo all'assunzione. Trattandosi, infatti, di un provvedimento discrezionale, la resistente avrebbe dovuto autonomamente e specificatamente valutare la gravità del reato commesso tale da impedire



l'assunzione.

In altre parole, l'amministrazione avrebbe dovuto motivare le ragioni per cui ha ritenuto ostantivi i reati contestati (oltre 20 anni fa) alla sig.ra Gemelli nel decreto penale di condanna di € 154,94 (£ 300.000) estinti ope legis.

Infatti, i reati per il quale è stato emesso decreto penale di condanna devono ritenersi estinti ai sensi dell'art. 167 del codice penale.

Ma vi è di più, infatti, il decreto penale de quo, tratta una prima condanna ad una pena pecuniaria pari a lire 300.000 (€ 154,94), per la quel quale la legge (art. 175 c.p.) prevede la non menzione nel casellario giudiziale.

Appare evidente, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria.

In via subordinata, nella non temuta ipotesi in cui il requisito richiesto dal bando non si possa interpretare alla luce della normativa richiamata, si chiede comunque la disapplicazione dello stesso in quanto contrasto con la prevalente normativa generale in materia sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, alla luce di quanto sopra argomentato ed eccepito non può pertanto non giungersi alla conclusione che il provvedimento impugnato risulti illegittimo con la conseguenza che l'On.le Tribunale adito dovrà provvedere a disapplicare lo stesso, così come gli ulteriori atti indicati, contestualmente condannando la società resistente all'immediata assunzione della ricorrente.

Dalla lettura dell'Ordinanza impugnata – “anche alla luce della mancata impugnazione della relativa clausola” - è evidente che il giudice monocratico non abbia tenuto conto del motivo di ricorso, infatti, nulla motiva in merito all'interpretazione della clausola del bando, né tanto meno della subordinata richiesta di disapplicazione della clausola.

Anche sotto questo profilo il reclamo è fondato.



II.- Senza recesso dalle superiori eccezioni, l'erroneità dell'ordinanza si coglie anche nella parte in cui, - pur ammesso, ma assolutamente non concesso per quanto detto al sub a) del primo motivo di reclamo -, che la dichiarazione presentata dalla sig.ra Gemelli sia da ritenersi non veritiera, ha ritenuto che l'esclusione debba farsi dipendere automaticamente dalla dichiarazione errata, senza alcuna valutazione da parte della Messina Servizi in ordine alla gravità della dichiarazione stessa, in sé considerata, sia dei fatti ai quali essa è riferita.

Il Giudice Monocratico, infatti, ha fatto discendere la legittimità della esclusione dalla pretesa dichiarazione inveritiera, come conseguenza automatica della stessa, senza considerare che prima di ritenere detta dichiarazione escludente l'Amministrazione avrebbe dovuto valutarne il contenuto e l'effetto della sua eventuale omissione.

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito quanto sopra affermato, ritenendo che *“qualora la dichiarazione non sia necessaria ai fini della partecipazione alla gara, viene meno quella stretta correlazione tra il beneficio e la dichiarazione, che impone di sanzionarne la falsità”* (cfr. Consiglio di Stato, 17.11.2015, n. 5240).

Da quanto precede, discende che l'eventuale errata dichiarazione sull'assenza di precedenti penali, non può avere alcuna incidenza causale nella individuazione della ricorrente quale destinatario della assunzione, non avendo riportato alcuna condanna ostativa all'instaurazione di un rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione.

Sotto questo profilo il provvedimento di esclusione è comunque illegittimo in quanto non è in alcun modo motivato in ordine alle ragioni per cui il procedimento penale sia preclusivo all'assunzione. Trattandosi, infatti, di un provvedimento discrezionale, la resistente avrebbe dovuto autonomamente e specificatamente valutare la gravità del reato commesso tale da impedire l'assunzione.

Il primo decidente, inoltre, ha omesso di considerare la sussistenza di un errore scusabile nel rendere la dichiarazione da parte della sig.ra Gemelli.

Va sottolineata, infatti, la perfetta buona fede della ricorrente nel rendere la dichiarazione, sia perché in linea con la normativa vigente, sia per la convinzione di non dover



dichiarare il reato contestato nel decreto penale di condanna emesso nell'anno 2000, ormai estinto.

Pertanto, l'eventuale erroneità della dichiarazione è imputabile ad un errore scusabile nell'interpretare il requisito richiesto, ritenendo che questo gli imponesse di dichiarare le sole condanne elencate dal certificato del casellario e di redigerla secondo la normativa vigente (al 27.1.2020) – D.lgs. D. Lgs n. 122/2018 - escludendo quindi quelli estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale.

Il provvedimento di esclusione è in ogni caso illegittimo anche nell'ipotesi in cui si volesse far discendere dalla errata dichiarazione.

Dall'estratto del certificato del casellario giudiziale presso la procura di Messina, risulta NULLA a carico del ricorrente; ma dalla visura completa richiesta dalla Messina Servizi risulta a carico della ricorrente un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Messina, divenuto esecutivo il 27.10.2000, per i reati di cui agli art. 633 e 110 cp commessi nell'anno 1998, con cui era stata comminata una pena pecuniaria di lire 300.000 (€ 154,94).

Orbene, è evidente che i reati si sono estinti ex lege per effetto del decorso del tempo (20 anni).

Al riguardo giurisprudenza penale è oggi concorde nell'ammettere che l'effetto estintivo operi ex lege per effetto del decorso inattivo del tempo e non abbisogni di alcun provvedimento, non rilevando in contrario l'attribuzione al giudice dell'esecuzione della competenza a decidere in merito all'estinzione del reato dopo la condanna (cfr. Corte di Cassazione, sez. II penale - 19/1/2018 n. 2260). Le stesse sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2 del 2015 - seppure con riferimento al tema dell'indulto - hanno ritenuto maggiormente coerente con i criteri ermeneutici che sottendono il codice processuale il principio secondo cui, quando un determinato effetto giuridico si verifichi per decorso inattivo del tempo, esso si verifica ope legis al momento in cui siano per legge maturate le condizioni cui è condizionato l'effetto.

Corollario di tale approccio ermeneutico è che il provvedimento dichiarativo dell'estinzione, successivo e ricognitivo di un effetto già verificatosi, resta estraneo ai fini



dell'estinzione del reato e si pone in funzione meramente formale e ricognitiva di un effetto già verificato, mentre l'automatismo degli effetti dell'estinzione del reato è coerente con i principi comunitari di ragionevole durata dei processi, sollecita definizione e di minore sacrificio esigibile, evincibili dagli articoli 5 e 6 CEDU (Cfr. Tribunale di Parma, sez. Lavoro - 22/9/2017).

Ebbene, deve ritenersi che l'omessa dichiarazione di tale decreto penale di condanna da parte della Gemelli non integri gli estremi del falso ideologico che presuppone la coscienza e volontà di attestare falsamente ad un pubblico ufficiale fatti dal quale l'atto è destinato a provare la verità e dunque la consapevolezza di agire contro un dovere giuridico (cfr. Cassazione n. 1070/2007).

È del tutto logico, infatti, ritenere che la sig.ra Gemelli, di bassa scolarizzazione, abbia ritenuto che trattandosi di un decreto penale di condanna di lire 300.000 di 20 anni addietro, quindi estinto, fosse veritiero dichiarare di non aver riportato condanne penali. Ed il consolidato orientamento della Suprema Corte esclude il dolo generico necessario ai fini dell'art. 483 c.p. tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Esclusa la fattispecie del falso ideologico, non può ritenersi integrata nemmeno l'ipotesi della dichiarazione mendace.

III.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 91 E S.S. C.P.C.

Il Giudice di prime cure nell'Ordinanza impugnata *“condanna la ricorrente a rimborsare alla società e all'Assessorato resistenti metà delle spese di giudizio, liquidando per ciascuno in 1.119 euro oltre spese generali e accessori di legge”*;

Orbene, tale condanna alle spese della ricorrente è errata ed illegittima sotto un duplice profilo.

In primo luogo è errata nella parte in cui condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti dell'Assessorato.

Nessun Assessorato è stato convenuto in giudizio dalla ricorrente né tanto meno è stato mai parte nel giudizio. Pertanto, errata ed illegittima è la condanna alle spese di giudizio nei



confronti dell'Assessorato.

In secondo luogo, l'ordinanza impugnata è errata nella parte in cui motiva la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Orbene, alla luce delle motivazioni sopra indicate, che determinano la totale fondatezza ricorso è evidente l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avrebbe dovuto in considerazione della fondatezza delle domande della ricorrente condannare la società convenuta.

* * * * *

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta incontrovertibilmente sussistere il requisito del fumus boni iuris.

Non è fuori luogo precisare che, in via cautelare, non è necessaria la piena dimostrazione del diritto fatto valere nel merito, ma è sufficiente la probabile esistenza dello stesso.

Nella specie la verosimile sussistenza del diritto fatto valere appare evidente, ove solo si osservi, per un verso, la correttezza della dichiarazione alla luce della normativa contenuta nel D.lgs. 122/2018 citati, per altro verso, la sussistenza dei requisiti in capo alla Gemelli per l'assunzione nel posto di lavoro de quo, avuto riguardo al tenore della sentenza di condanna.

Si confida, pertanto, in ragione delle argomentazioni svolte, nell'accoglimento del reclamo e nella conseguente modifica dell'ordinanza cautelare.

* * * * *

ISTANZA PER LA MODALITÀ DI EVENTUALE NOTIFICAZIONE EX ART. 151

C.P.C.

Rilevato che la presente controversia, anche in sede di reclamo ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità della esclusione dalla graduatoria e la richiesta di reinserimento in detta graduatoria, qualora il Collegio ne ravvisi la necessità, si fa anche per il presente reclamo, richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, che potrebbero essere molti e di



difficile individuazione.

Pertanto, rilevato che la notificazione nei modi ordinari e sommamente difficoltosa per l'alto numero degli interessati e destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea per il raggiungimento dello scopo. Visto l'art. 151 c.p.c., la scrivente difesa chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale della Messina Servizi Bene Comune S.p.A..

Al riguardo, costituisce un dato di fatto, peraltro, che il sito istituzionale della società resistente risulti costantemente seguito poiché costituisce il mezzo di comunicazione ufficiale principale, anche quale strumento di pubblicazione di singoli provvedimenti.

P. Q. M.

Si chiede che il Tribunale in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere il reclamo e per l'effetto riformare l'ordinanza reclamata, disponendo i provvedimenti necessari ed idonei a tutela della sig.ra Gemelli e, in particolare, la riammissione in graduatoria con immediata assunzione con qualifica e profilo di operatore ecologico livello J (CCNL Utilitalia). Con ogni altra statuizione conseguenziale anche in ordine ai compensi di difesa ed alle spese dei due gradi di giudizio.

Si deposita unitamente al presente reclamo, l'ordinanza impugnata e si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del ricorso ex art. 700 c.p.c..

Dichiarazione ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 cpc

Il suddetto legale dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. a mezzo fax al n. *fax* 0699332517 o 090671520 (oppure) all'indirizzo di posta elettronica: studiolegalespiccia@pec.it

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi delle disposizioni sul contributo unificato il sottoscritto procuratore e difensore dichiara



che il presente giudizio è di valore indeterminato e che è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la ricorrente depositato istanza per ammissione al patrocinio a spese dello stato in data 26.10.2020 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Messina 22.10.2020

** pdf nativo firmato digitalmente*

*Avv. Marco Spiccia**





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

All'udienza del 26/11/2020 nel procedimento iscritto al n. 4025/2020 R.G.

il Collegio composto da:

dott.ssa Laura Romeo

Presidente

dott.ssa Graziella Bellino

Giudice

dott.ssa Rosa Bonanzinga

Giudice relatore

dà atto che l'udienza odierna è trattata nella forma dell'udienza di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020 n.27) e dell'art. 221, comma 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito in L. n. 77/2020);

viste le note depositate da parte ricorrente e da Messina Servizi Bene Comune spa;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria, che potrebbero essere pregiudicati da un eventuale reinserimento della ricorrente in posizione utile della graduatoria;

vista la richiesta di parte ricorrente di essere autorizzata ad effettuare la notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito della società resistente

PQM

fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 14/01/2021 ore 9.30, onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica ai controinteressati entro il 16/12/2020.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune spa del ricorso e degli atti di causa.

Dispone che l'udienza del 14/01/2021 si svolga senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Il Giudice relatore

Il Presidente

Rosa Bonanzinga

Laura Romeo

SPETT.LE
MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
PIAZZA UNIONE EUROPEA
98122 MESSINA

INVIATA A MEZZO PEC ALL'INDIRIZZO:

MESSINASERVIZIBENECOMUNE@PEC.IT

OGGETTO: Tribunale di Messina Sezione Lavoro – R.G. n. 4025/2020 – Marialuisa Gemelli c/ Messina Servizi Bene Comune S.p.A.

AVVISO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET IN ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI FISSAZIONE UDIENZA DEL 14.1.2020
Provvedimento fissazione udienza e autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina servizi bene comune spa del ricorso e degli atti di causa - emesso in esito dell'udienza del 26/11/2020 nel procedimento iscritto al n. 4025/2020

* * * * *

Io sottoscritto avv. Marco Spiccia (C.F.SPCMRC84S22F158V) pec: studiolegalespiccia@pec.it nella qualità di procuratore e difensore *della sig.ra Gemelli Marialuisa nata a Messina il 23.03.1979 c.f. GMLMLS79C63F158I ed ivi residente in via Ugo Grossi n.7*, nel giudizio R.G. 4025/2020 incardinato innanzi al Tribunale di Messina Sezione Lavoro, contro la Messina Servizi Bene Comune S.p.A., espone,

PREMESSO

- che il Collegio, del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, composto dalla: dott.ssa Laura Romeo Presidente, dott.ssa Graziella Bellino Giudice, dott.ssa Rosa Bonanzinga Giudice relatore, con provvedimento emesso in esito all'udienza del 26.11.2020 nel giudizio RG N. 4025/2020 ha disposto “*fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 14/01/2021 ore 9.30, onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica ai controinteressati entro il 16/12/2020.*”
- *Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune spa del ricorso e degli atti di causa*”;

Tanto premesso il sottoscritto avv. Marco Spiccia, nella qualità *ut supra*, con il presente atto

CHIEDE

che in esecuzione dell'ordine del Giudice del Lavoro contenuto nel citato provvedimento del 26.11.2020 codesta Società voglia provvedere, con cortese urgenza, alla pubblicazione sul proprio sito web:

- del RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C proposto dalla Sig.ra Marialuisa Gemelli;
- Provvedimento emesso dal Collegio, del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, composto dalla: dott.ssa Laura Romeo Presidente, dott.ssa Graziella Bellino Giudice, dott.ssa Rosa Bonanzinga Giudice relatore, emesso in esito all'udienza del 26.11.2020 nel giudizio RG N. 4025/2020 che ha disposto “fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 14/01/2021 ore 9.30, onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica ai controinteressati entro il 16/12/2020. Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune spa del ricorso e degli atti di causa”;

Ai fini della pubblicazione sul sito web alla presente si allegano i seguenti documenti:

1) Provvedimento emesso dal Collegio, del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, composto dalla: dott.ssa Laura Romeo Presidente, dott.ssa Graziella Bellino Giudice, dott.ssa Rosa Bonanzinga Giudice relatore, emesso in esito all'udienza del 26.11.2020 nel giudizio RG N. 4025/2020 che ha disposto “fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 14/01/2021 ore 9.30, onerando parte ricorrente a provvedere alla notifica ai controinteressati entro il 16/12/2020.

Autorizza ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito internet della Messina Servizi Bene Comune spa del ricorso e degli atti di causa”;

2) RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES C.P.C;

3) decreto del 28.10.2020 emesso dal Tribunale di Messina Sezione Lavoro, nel giudizio R.G. n. 4025/2020, n. cron. 19335/2020;

In attesa di ricevere conferma dell'avvenuta pubblicazione sul sito *web* della Messina Servizi Bene Comune S.p.A. degli atti sopraindicati, si porgono distinti saluti.

Messina 26 novembre 2020

AVV. MARCO SPICCIA